

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 711

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MAGRIS, BRATINA, CARPENEDO,
CUFFÀRO e MANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1994

Interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, sulla
ricostruzione della carriera degli ufficiali del ruolo separa-
to e limitato degli ex combattenti o partigiani

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso della X e XI legislatura l'onorevole Sergio Coloni aveva presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge (rispettivamente atto Camera n. 3522 e n. 126) d'interpretazione autentica dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336 «Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia». La proposta aveva lo scopo di estendere i benefici ivi previsti e riguardanti la ricostruzione di carriera per gli ufficiali (tenenti colonnelli) provenienti dal ruolo separato e limitato non solo, come espressamente previsto dalla norma indicata, agli ufficiali del ruolo separato e limitato degli ex combattenti o partigiani in servizio al 1° gennaio 1971, ma anche agli ufficiali provenienti dalle Forze di polizia della Venezia Giulia, di modo che a tutti fosse applicabile la ricostruzione di carriera secondo le regole di cui alla legge 10 ottobre 1974, n. 496.

La mancata espressa estensione agli ufficiali di tale corpo della norma in questione è priva di razionale giustificazione e ciò specie se si considera che il personale del Corpo della polizia della Venezia Giulia aveva già trovato collocazione nei ruoli separati e limitati con la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, a norma dell'articolo 17.

Si tratta di un'estensione che potrebbe, a rigore, essere effettuata con i normali strumenti interpretativi, ma il Consiglio di Stato ha respinto, riformando sul punto una precedente decisione del tribunale amministrativo regionale, siffatta interpretazione estensiva e ciò con decisione del 7 aprile 1988, n. 304, rendendo in tal modo necessario e non soltanto opportuno un intervento legislativo d'interpretazione autentica.

Il disegno di legge a suo tempo presentato dall'onorevole Coloni, non aveva avuto seguito, e ora viene ripresentato continuando a sussistere tutte le ragioni che ne erano la giustificazione. Si deve notare che esso interessa comunque un numero assai ristretto di ufficiali del corpo e che, per tale ragione, l'onere finanziario ne risulta assai contenuto.

Onorevoli colleghi! Il disegno di legge che viene ora presentato ha lo scopo di attuare la volontà del legislatore, chiaramente enunciata negli atti parlamentari e nelle leggi che hanno avuto ad oggetto provvidenze per i soggetti dei Corpi separati, garantendo anche agli ufficiali della disciolta Polizia del governo militare alleato, poi inseriti nei corpi di Polizia dello Stato, l'accesso ai benefici già concessi a tutti gli altri colleghi appartenenti allo stesso ruolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I benefici di cui al comma 2 dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si intendono estesi anche agli ufficiali del ruolo separato e limitato, già appartenenti alle Forze di polizia della Venezia Giulia, in servizio al 1° gennaio 1971, riconoscendo agli stessi il servizio prestato e l'anzianità di grado nel corpo di provenienza.

